



Comune di Rubiera

Provincia di Reggio Emilia

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 28 marzo 2012

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 26 settembre 2012

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 29 maggio 2015

INDICE

Art. 1 – Oggetto	3
Art. 2 – Assimilazioni all’abitazione principale	3
Art. 3 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili	3
Art. 4 – ONLUS	3
Art. 5 – Fabbricati inagibili o inabitabili	3
Art. 6 – Fabbricato parzialmente costruito	4
Art. 7 – Aliquote e Riscossione	4
Art. 8 – Versamenti effettuati da un contitolare	4
Art. 9 – Attività di controllo ed interessi moratori	4
Art. 10 – Incentivi per l’attività di controllo	5
Art. 11 – Rimborsi e compensazione	5
Art. 12 – Attività di recupero	5
Art. 13 – Versamenti minimi	5
Art. 14 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento	5
Art. 15 – Riscossione coattiva	6
Art. 16 – Entrata in vigore del regolamento	6

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art.4 del D.L. 2 marzo 2012, n.16, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Assimilazioni all'abitazione principale

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art. 3 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, ed in particolare allo scopo di facilitare il versamento dell'imposta, e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera, la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune, quali valori di mero riferimento.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati, ai sensi del comma 2, al contribuente stesso non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata a tale titolo.

Art. 4 – ONLUS

1. Sono esenti dall'imposta, ai sensi dell'art.4, comma 3, del Regolamento generale delle Entrate tributarie comunali, gli immobili di proprietà delle ONLUS. L'esenzione si applica solo con riferimento alla quota spettante al Comune.

Art. 5 – Fabbricati inagibili o inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d) della Legge n. 457/1978 ed ai sensi della vigente normativa urbanistico-edilizia. La condizione di inagibilità o inabitabilità richiede in ogni

caso che il fabbricato sia completamente inutilizzato e non destinato ad alcun uso, ivi compresi il deposito attrezzi o materiali, fienile, ricovero animali, ecc..

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a) da parte del contribuente con specifica dichiarazione sostitutiva¹. Il Comune verifica la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio Ufficio Tecnico, anche tramite specifico sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare pena l'annullamento dell'eventuale beneficio;
 - b) mediante ordinanza di inagibilità emessa dall'Ufficio Tecnico del Comune, a seguito di provvedimento autonomo o su comunicazione / segnalazione dell'interessato; in ogni caso per avvalersi della riduzione prevista è necessario presentare all'Ufficio Tributi la prevista comunicazione.
5. La riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui la dichiarazione sostitutiva viene resa dal contribuente e presentata all'Ufficio Tributi o, se antecedente, dalla data in cui è stata emessa l'ordinanza di inagibilità.

Art. 6 – Fabbricato parzialmente costruito

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale per una parte sia stata comunicata la fine lavori ovvero sia di fatto utilizzato, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dal momento di cui sopra. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la superficie utile complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la superficie utile della parte già autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Art. 7 – Aliquote e Riscossione

1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. Il Comune gestisce direttamente la riscossione volontaria dell'imposta.

Art. 8 – Versamenti effettuati da un contitolare

1. L'imposta è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Non saranno sanzionati tuttavia, i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto dell'altro purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso, sempre che se ne dia comunicazione scritta al Comune.

Art. 9 – Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

¹ L. 4.1.1968, n. 15 e successive modificazioni

Art. 10 – Incentivi per l'attività di controllo

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'Imposta municipale propria, può essere destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività.

Art. 11 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 9, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 13.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di Imposta municipale propria, esclusivamente per la quota di competenza comunale.

Art. 12 – Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento quando l'importo dello stesso per imposta, sanzioni ed interessi non supera Euro 30,00, ai sensi dell' Art.3, comma 10, del D.L. 2 marzo 2012, n.16.

Art. 13 – Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 10 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo, né alle quote dell'imposta riservate al Comune ed allo Stato.

Art. 14 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di dodici rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate mensili.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Gli interessi legali maturano dalla data di scadenza naturale dell'obbligo di pagamento alle scadenze concordate a seguito della dilazione concessa. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere adeguatamente comprovata presentando idonea documentazione in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto deve essere versato in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 15 – Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'Avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 Aprile 1910, n.639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'art.53 del Decreto Legislativo n.446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Non si procede alla riscossione dei crediti qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di Euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta.

Art. 16 – Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2015.